



Promemoria relativo ai provvedimenti di sostegno nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 della Confederazione

Versione del 3 gennaio 2022

Indennità per perdita di guadagno per operatori culturali

A seguito dell'inasprimento graduale dei provvedimenti statali per combattere l'epidemia di COVID-19, adeguando la legge COVID-19¹, nel mese di dicembre del 2020 l'Assemblea federale ha deciso di reintrodurre lo strumento delle indennità per perdita di guadagno destinate a operatori culturali, mentre nel mese di marzo del 2021 è stata decisa l'estensione di questo strumento agli operatori culturali occasionali. Il 18 dicembre 2020 e il 31 marzo 2021 il Consiglio federale ha adeguato di conseguenza l'ordinanza COVID-19 cultura² (RS 442.15), la quale disciplina l'organizzazione dei provvedimenti di sostegno.

A seguito della limitazione temporale dell'art. 11 della legge COVID-19, i provvedimenti sarebbero scaduti a fine 2021. Di conseguenza il 17 dicembre 2021 l'Assemblea federale ha deciso di prolungare fino al 31 dicembre 2022 la base giuridica per i provvedimenti di sostegno per il settore della cultura. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha deciso di prolungare la validità dell'ordinanza COVID-19 cultura. Pertanto nel 2022 i provvedimenti vengono mantenuti.

Quali provvedimenti di sostegno per operatori culturali la legge COVID-19 prevede aiuti finanziari sotto forma di aiuti d'emergenza previsti da Suisseculture Sociale nonché indennità per perdita di guadagno (art. 3 dell'ordinanza COVID-19 cultura). I provvedimenti di sostegno hanno lo scopo di attenuare le ripercussioni economiche della COVID-19 sugli operatori culturali. I provvedimenti contribuiscono a evitare danni a lungo termine al panorama culturale svizzero e a garantire la diversità culturale.

Per i danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della loro attività a seguito dell'attuazione di provvedimenti statali, **gli operatori culturali** possono chiedere un'indennità per perdita di guadagno sotto forma di aiuto finanziario non rimborsabile.

Le domande devono essere inoltrate al servizio competente del Cantone di domicilio dell'operatore culturale. Per operatori culturali domiciliati nel Cantone dei Grigioni si tratta della Promozione della cultura dei Grigioni. In relazione alla presentazione della domanda occorre tenere conto dei periodi del danno e di domanda prescritti (*cfr. sezione "Termini e scadenze per domande"*). **I termini e le scadenze devono assolutamente essere rispettati!**

L'indennità per perdita di guadagno sarà versata dal Cantone competente. La Confederazione si farà carico della metà delle indennità per perdita di guadagno concesse dal Cantone.

¹ Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (RS 818.102)

² Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (RS 442.15)

Condizioni che gli operatori culturali devono soddisfare per ottenere indennità per perdita di guadagno

Richiedente:

- è una persona fisica. Importante: le ditte individuali sono considerate persone fisiche e di conseguenza devono inoltrare una domanda di indennità per perdita di guadagno per operatori culturali.
- esercita un'attività lucrativa indipendente od occasionale a titolo principale nel settore della cultura.
- è annunciato/a presso la cassa di compensazione almeno da prima dell'inizio del periodo di danno rilevante *oppure* è in grado di provare che dal 2018 in qualità di operatore culturale occasionale è stato/a assunto/a a tempo determinato almeno quattro volte presso minimo due datori di lavoro diversi attivi nel settore della cultura.
- è attivo nei settori arti sceniche, design, cinema, arti visive, letteratura, musica e musei (settore della cultura):
 - arti sceniche e musica: sono inclusi le arti sceniche in senso stretto e la loro divulgazione (teatro, opera, balletto, arti circensi, sale da concerti e locali di musica classica e contemporanea, orchestre, musicisti, DJ, cantanti, cori, danzatori, attori, artisti di strada, compagnie teatrali e di danza), i servizi per le arti sceniche e la musica (incl. gli agenti musicali, i tour manager, ecc.) e le istituzioni culturali nell'ambito delle arti sceniche e della musica (incl. i club di musica contemporanea, se dispongono di una programmazione artistica) nonché gli studi di registrazione, come pure la pubblicazione di supporti audio registrati e di spartiti (etichette discografiche); non sono inclusi la fabbricazione di strumenti musicali, il commercio di strumenti musicali, i fornitori commerciali di programmi culturali, servizi di biglietteria, sale per seminari ecc., le discoteche, i locali da ballo e i night club.
 - design: sono inclusi laboratori e studi di design tessile, di oggetti, di gioielli e grafico; non sono inclusi gli studi di architettura e i restauratori.
 - video: sono incluse la realizzazione di film e la loro divulgazione (incl. i festival cinematografici), la tecnica cinematografica, la distribuzione e la commercializzazione cinematografica nonché i cinema; non sono inclusi il commercio di supporti audio e video registrati e le videoteche.
 - arti visive: sono incluse le attività nel settore delle arti visive (incl. l'arte mediale interattiva e la fotografia) e la loro divulgazione (incl. gli spazi d'arte sovvenzionati), vale a dire anche progetti e manifestazioni divulgative di gallerie; non sono inclusi i laboratori fotografici e il commercio di opere d'arte e oggetti di antiquariato.
 - letteratura: sono incluse la produzione letteraria (incl. la traduzione letteraria) e la sua divulgazione (incl. i festival letterari), la pubblicazione di libri (case editrici) nonché progetti e manifestazioni divulgative di librerie e biblioteche; non sono inclusi la stampa di libri, il commercio di libri nonché gli archivi.
 - musei: sono inclusi i musei, i luoghi espositivi e le collezioni accessibili al pubblico nonché la divulgazione del patrimonio culturale; non sono inclusi gli zoo, i giardini botanici e i siti ed edifici storici.

Non rientra in generale nel campo di applicazione della legge COVID-19 il settore del sistema educativo in tutte le discipline (scuole [universitarie] di musica, danza, teatro, arte, cinema, ecc.).

- è domiciliato/a nel Cantone nel quale viene richiesta l'indennità per perdita di guadagno.
- ha subito danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della propria attività a seguito dell'attuazione di provvedimenti imposti dalle autorità federali, dai Cantoni o dai comuni per combattere il coronavirus (COVID-19).
- ha subito un danno economico verificatosi tra il 1 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2022.
- ha subito un danno finanziario che non può essere coperto dagli aiuti d'emergenza per gli operatori culturali previsti da Suisseculture Sociale, assicurazioni sociali (in particolare Corona - indennità per perdita di guadagno delle casse di compensazione AVS secondo la legge COVID-19, indennità di disoccupazione), un'assicurazione privata o un'altra fonte di indennizzo.

Per ogni operatore/operatrice culturale va inoltrato un modulo di domanda. Un operatore/un'operatrice culturale può incaricare anche un'altra persone di inoltrare la domanda. In tal caso, la persona che presenta la domanda deve comprovare di essere autorizzata a inoltrarla.

Allegati alla domanda

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- documentazione che comprova l'attività professionale principale in veste di operatore/operatrice culturale (ad es. rendiconti fiscali, elenco di assunzioni, ingaggi, esposizioni) (*obbligatoria*)
- attestazione di domicilio (risalente al massimo a 2 anni fa) (*su richiesta*)

In aggiunta solo per operatori culturali indipendenti:

- Calcolo dei danni: il calcolo dei danni (*obbligatorio*) viene effettuato sulla base del mancato guadagno e non dei costi insorti.
- in caso di eventi/progetti: preventivo dell'evento e/o del progetto (*se disponibile*)
- in caso di limitazioni dell'attività: i due ultimi conti annuali o la distinta delle spese e dei ricavi degli anni 2019 e 2020, come pure i preventivi operativi degli anni 2021 e 2022 (*obbligatorio*)³
- copie di fatture o altri giustificativi che comprovano il danno (ad es. copie di contratti o comprova di ingaggi) (*per quanto possibile*)
- Conteggio con la cassa di compensazione AVS dei contributi quale indipendente o nel caso non sia ancora disponibile, conferma della cassa di compensazione AVS dell'annuncio quale indipendente (*obbligatorio*)
- *se una procedura semplificata non è possibile o non è richiesta*: copia di un'eventuale domanda/decisione sull'aiuto d'emergenza per operatori culturali previsto da Suisseculture Sociale, indennità per perdita di guadagno, indennità per lavoro ridotto, risarcimento da parte di un'assicurazione privata e/o altri risarcimenti richiesti (*obbligatorio all'inoltro della domanda se una domanda è già stata inoltrata o una decisione è già stata presa; obbligatorio da inoltrare successivamente se la domanda non è ancora stata inoltrata o la decisione è pendente*)
- *Se viene richiesta una procedura semplificata*: dichiarazione di rinuncia, vale a dire una dichiarazione firmata a mano con la quale il/la richiedente attesta che nel periodo di danno per il quale fa richiesta rinuncia all'indennità per perdita di guadagno a seguito della COVID-19 e all'aiuto d'emergenza e che non inoltra domande in merito, nonché decisione precedente relativa all'indennità per perdita di guadagno a seguito della COVID-19 della cassa di compensazione AVS (non risalente a prima del 2020) (*obbligatorio*)

In aggiunta solo per operatori culturali occasionali:

- status di operatore culturale occasionale: comprova di almeno quattro assunzioni a tempo determinato presso minimo due datori di lavoro dal 2018, ad es. con copie dei relativi contratti di lavoro (*obbligatorio*)
- Calcolo dei danni: (1) elenco delle assunzioni a tempo determinato nel periodo di danno attuale con indicazione del datore di lavoro, della data di inizio e di fine dell'assunzione nonché del reddito conseguito, incl. la comprova delle relative assunzioni (ad es. copie dei relativi contratti di lavoro); e (2) elenco delle assunzioni a tempo determinato nei mesi di riferimento rilevanti per il periodo di danno attuale negli anni 2018 e 2019 con indicazione del datore di lavoro, della data di inizio e di fine dell'assunzione nonché del reddito conseguito, incl. la comprova delle relative assunzioni (ad es. copie dei relativi contratti di lavoro) (*obbligatorio; a tale proposito vedi anche il modulo messo a disposizione*)
- copia di un'eventuale domanda/decisione sull'aiuto d'emergenza per operatori culturali previsto da Suisseculture Sociale e/o indennità di disoccupazione (*obbligatorio all'inoltro della domanda, se una domanda è già stata inoltrata o una decisione è già stata presa; obbligatorio da*

³ oppure i preventivi operativi degli anni 2020 e 2021 per i danni sorti a dicembre 2021 da notificare entro il 31 gennaio 2022.

inoltrare successivamente se la domanda non è ancora stata inoltrata o la decisione è pendente)

In caso di domande incomplete, il Cantone fissa un breve termine supplementare per l'inoltro delle indicazioni/dei documenti mancanti. Se le informazioni non vengono consegnate entro il termine supplementare, il Cantone non dà seguito alla domanda.

Priorità di politica culturale, assenza di un diritto assoluto

Il Cantone può fissare priorità di politica culturale nell'ambito dell'assegnazione di indennità per perdita di guadagno. Non sussiste un diritto assoluto a percepire un'indennità.

Sussidiarietà, procedura semplificata

Le indennità per perdita di guadagno in base alla legge COVID-19 cultura sono sussidiarie, vale a dire integrative ad altre pretese degli operatori culturali. Coprono quindi il danno per il quale non vi è altra copertura (ad es. assicurazione privata, indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus e indennità di disoccupazione). Qualora non sussista una decisione da parte di altre istituzioni che trattano il danno, la domanda di indennità per perdita di guadagno può essere sospesa, oppure può essere effettuato un pagamento provvisorio a carico dell'indennità per perdita di guadagno, in base alla stima del danno residuo. Nel secondo caso, per evitare che l'indennità versata sia superiore all'indennità reale, in un secondo tempo sarà allestito un conteggio finale.

Procedura semplificata per operatori culturali indipendenti

Gli operatori culturali che nel quadro dell'indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus hanno diritto a un'indennità giornaliera inferiore a 60 franchi possono inoltrare la loro domanda nel quadro della "procedura semplificata". Essi devono comprovare l'ammontare dell'indennità giornaliera con una decisione precedente della cassa di compensazione AVS (non risalente a prima del 2020). Nella procedura semplificata i Cantoni erogano un'indennità per perdita di guadagno direttamente e senza considerare altre indennità versate dallo Stato legate al coronavirus. Gli operatori culturali che fanno domanda per percepire l'indennità per perdita di guadagno nella procedura semplificata però devono rinunciare in modo vincolante a un'indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus e all'aiuto d'emergenza di Suisseculture Sociale per l'intero periodo (cfr. art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 cultura) in cui si è verificato il danno rilevante ai fini dell'indennità per perdita di guadagno richiesta (ad es. 1.11.22-30.4.22). Questa procedura semplificata permette agli operatori culturali di evitare procedure amministrative più complicate che coinvolgono svariati sportelli. Di norma, in ultima analisi gli importi di cui essi beneficiano sono gli stessi, indipendentemente dal fatto che facciano ricorso alla procedura semplificata o meno. **Attenzione:** (1) con riferimento agli operatori culturali per i quali i contributi d'emergenza variano, l'importo di cui essi beneficiano con la procedura semplificata si scosta leggermente dall'importo di cui beneficerrebbero con la procedura normale. Lo scostamento può essere a vantaggio o a svantaggio dell'operatore culturale. Chi richiede la procedura semplificata deve confermare di accettare la possibilità che vi siano scostamenti a suo svantaggio.⁴ (2) La procedura semplificata non si presta per operatori culturali che presentano danni economici inferiori alle loro pretese relative all'IPG e/o alle loro pretese relative ad aiuti d'emergenza. (3) Gli operatori culturali che svolgono un'attività indipendente anche al di fuori del settore della cultura non possono scegliere la procedura semplificata (4). La rinuncia all'indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus e all'aiuto d'emergenza di Suisseculture Sociale deve essere comprovata mediante l'inoltro di una dichiarazione di rinuncia firmata a mano (5). Una domanda in procedura semplificata deve essere presentata prima che le casse di compensazione AVS o Suisseculture Sociale abbiano effettuato un versamento per il periodo di danno in questione (ad es. 01.1.22-31.4.22).

Eventuali indennità versate a torto possono essere recuperate dal Cantone entro 30 giorni dalla constatazione che l'importo è stato versato a torto.

⁴Per il calcolo dei Cantoni risulta determinante l'ultima decisione disponibile sugli aiuti d'emergenza di Suisseculture Sociale.

Operatori culturali, attività lucrativa indipendente a titolo principale

Sono considerati operatori culturali tutte le persone attive principalmente nel settore della cultura in veste di lavoratori indipendenti od occasionali o in una combinazione di queste due varianti. Vi rientra in particolare anche il personale tecnico (suono, illuminazione, ecc.).

È considerata *indipendente* una persona che percepisce un guadagno che non sia una retribuzione per un lavoro svolto in qualità di dipendente ed è registrata presso la cassa di compensazione in qualità di indipendente. Per percepire l'indennità per perdita di guadagno, l'operatore culturale deve essere annunciato presso la cassa di compensazione da prima dell'inizio del periodo di danno rilevante (ad es. periodo di danno 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022; annuncio: entro il 31 dicembre 2021). Sono considerati *operatori culturali occasionali* ai sensi dell'ordinanza COVID-19 cultura gli operatori culturali che sono in grado di provare che dal 2018 sono stati assunti a tempo determinato almeno quattro volte presso minimo due datori di lavoro diversi attivi nel settore della cultura. Sono inclusi anche operatori culturali che esercitano una combinazione di attività indipendente e attività dipendente.

Sono considerate *persone attive nel settore della cultura a titolo principale* gli operatori culturali che attraverso la loro attività artistica finanziano almeno la metà del proprio sostentamento o che dedicano almeno la metà del tempo di lavoro normale all'attività culturale. In tale contesto sono determinanti anche le attività artistiche (indipendenti o dipendenti) svolte al di fuori del settore della cultura secondo la definizione di cui sopra (ad es. maestro di ballo impiegato presso una scuola di danza). L'esercizio di un'attività a titolo principale viene valutato per ogni singolo caso in base alla documentazione fornita dall'operatore/dall'operatrice culturale (ad es. rendiconti fiscali, elenco di assunzioni, ingaggi, esposizioni ecc.).

Danno e riduzione del danno

È considerata danno economico la riduzione involontaria del patrimonio a partire dal 1° dicembre 2021.

Gli operatori culturali possono far valere soltanto i danni subiti nell'ambito della loro attività in qualità di operatori culturali indipendenti od occasionali. Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato. Si tiene conto dei danni fino alla misura in cui non superano il punto di pareggio.

L'indennità per perdita di guadagno copre in tutti i casi al massimo l'80 per cento del danno economico.

I richiedenti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevoli volte a ridurre il danno.

L'indennità per perdita di guadagno copre danni risultanti dall'annullamento, dal rinvio o dalle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o da limitazioni dell'attività nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2022.

Gli operatori culturali indipendenti possono far valere un'indennità per perdita di guadagno anche per ingaggi non ancora fissati per contratto. Tali ingaggi devono essere resi plausibili sulla base dei dati di riferimento (ingaggi, onorari) degli ultimi due anni prima della pandemia (2018 e 2019).

Qualora un operatore/un'operatrice culturale indipendente desiderasse far valere un danno per un pagamento non ricevuto da parte di un'impresa che opera nel settore culturale, dovrà comprovare il mancato pagamento attraverso un'autodichiarazione. Con il versamento dell'indennità per perdita di guadagno, l'operatore/operatrice culturale perde la sua pretesa nei confronti dell'impresa per l'ammontare dell'indennità.

Per gli *operatori culturali occasionali* viene fatto riferimento al reddito realizzato dalla persona in questione nei mesi di riferimento del 2018 e del 2019 rilevanti per il periodo di danno attuale con

assunzioni a tempo determinato nel settore della cultura (ad es. per il periodo di danno da maggio ad agosto 2022 il reddito dei mesi tra maggio e agosto degli anni 2018 e 2019). Il danno rilevante ai fini dell'indennità per perdita di guadagno corrisponde alla differenza tra il reddito accertato per il passato e il reddito rimanente odierno tenendo conto di redditi sostitutivi come l'indennità di disoccupazione o altre indennità computabili.

Causalità

Sono rimborsabili tutti i danni causati dai provvedimenti decisi dalle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19). Sono considerati provvedimenti decisi dalle autorità le direttive emanate dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni. In particolare uno svolgimento limitato di una manifestazione o una limitazione dell'attività devono presentare un nesso con l'epidemia di COVID-19. Con l'eventuale cessazione di tutte le limitazioni statali (incluso l'obbligo del certificato), la perdita di guadagno si estingue alla fine del periodo di danno in corso. I danni economici insorti all'estero possono essere risarciti se sono soddisfatte tutte le condizioni che danno diritto all'aiuto finanziario e se sono stati causati da provvedimenti statali svizzeri o del Paese interessato.

Rilevanza delle prove richieste

Il danno e la causalità devono essere resi credibili. Laddove possibile e ragionevole, il danno deve essere comprovato da documenti.

Termini e scadenze per domande

- Fanno stato i periodi di danno e di domanda seguenti e le scadenze a ciò associate:
 - **Domande per danni economici sorti nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 dicembre 2021** devono essere presentate retroattivamente entro il 31 gennaio 2022.
 - **Domande per danni economici sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022** devono essere presentate retroattivamente il prima possibile, al più tardi entro il 31 maggio 2022.
 - **Domande per danni economici sorti nel periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 agosto 2022** devono essere presentate retroattivamente il prima possibile, al più tardi entro il 30 settembre 2022.
 - **Domande per danni economici sorti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 il 31 dicembre 2022** devono essere presentate entro il 30 novembre 2022.
- Le domande devono essere presentate in linea di principio retroattivamente, vale a dire che al momento della presentazione della domanda il danno deve già essersi verificato. Fanno eccezione le domande per danni economici sorti a dicembre 2022 che possono essere notificati a posteriori o precisati entro fine gennaio 2023.
- I termini e le scadenze sono vincolanti (termini di perenzione). Danni annunciati in ritardo o con troppo anticipo non vengono tenuti in considerazione.
- Nel caso di manifestazioni o progetti, le scadenze indicate per il periodo di danno si riferiscono al periodo per il quale era prevista la corrispondente manifestazione o il corrispondente progetto. Qualora vi siano costi (ad es. affitto di locali o spese per il personale) sorti già in precedenza o in seguito e direttamente correlati alla manifestazione o al progetto, questi costi possono essere fatti valere tramite l'indennità per perdita di guadagno.

Contributi dell'assicurazione sociale e obbligo fiscale

Gli operatori culturali indipendenti sono tenuti a versare i contributi per le assicurazioni sociali in base alle quote di reddito finanziate dall'indennità per perdita di guadagno (onorari, ingaggi, ecc.). I contributi vengono calcolati sulla base del reddito da attività lucrativa indipendente secondo la tassazione per l'imposta federale diretta. Per l'obbligo fiscale non sussistono regolamentazioni speciali.